

## CONVENZIONE

Tra  
**REGIONE UMBRIA**  
**e per essa la DIREZIONE SANITA' E SERVIZI SOCIALI**  
rappresentata dal Dirigente del Servizio IV dott.ssa Paola Casucci  
e  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**  
**e per essa il DIPARTIMENTO DI SPECIALITA' MEDICO – CHIRURGICHE E**  
**SANITA' PUBBLICA**  
rappresentata dal Direttore Prof. Massimo Porena

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente

lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica – Università degli Studi di Perugia è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è suo compito elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti extra-universitari pubblici o privati;

CONSIDERATO che la Regione Umbria nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e della qualità dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente, di valutazione dei fattori di rischio per la salute;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

PREMESSO CHE che l'autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto risulta data per la Direzione regionale Sanità e servizi sociali e per essa al Servizio IV con atto di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e per il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica dell'Università degli studi di Perugia giusta autorizzazione dal Consiglio di Dipartimento con verbale in data \_\_\_\_\_.

**DATO ATTO** reciprocamente: per la Regione Umbria – Giunta Regionale, sita in Perugia \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentata dalla dr.ssa Paola Casucci, Dirigente del Servizio IV della Direzione Sanità e Servizi Sociali, c.f. n. \_\_\_\_\_; per l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica via \_\_\_\_\_ Perugia P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Massimo Porena c.f. \_\_\_\_\_;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1: Individuazione delle parti e premessa**

L'individuazione delle parti come sopra costituite e la premessa costituiscono parte integrante del presente atto.

#### **Art. 2: Oggetto dell'attività di collaborazione**

Il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica – di seguito denominato Dipartimento - si obbliga alle seguenti prestazione ed attività:

- Sorveglianza epidemiologica della malattia tumorale e sviluppo di modelli di controllo contenenti indicazioni relative agli indicatori necessari e rilevanti da misurare per patologie oncologiche tenendo conto della rilevanza locale e delle possibilità di controllo;
- Analisi relative all'equità nell'accesso al Servizio Sanitario da parte degli individui affetti da patologia oncologica,
- Collaborazione con il Centro di Riferimento Oncologico Regionale (CRO) per quanto riguarda l'implementazione di nuovi studi epidemiologici, la valutazione dell'efficacia dei protocolli diagnostico-terapeutici e delle linee guida, lo sviluppo dell'informatizzazione della rete oncologica regionale con particolare riferimento alla unificazione del sistema di archiviazione delle diagnosi di anatomia patologica, all'introduzione della cartella clinica oncologica elettronica e al sistema di valutazione degli screening.
- Cura della ricerca, rilevazione, registrazione e aggiornamento dei dati per una corretta conoscenza del fenomeno oncologico, ai fini del monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, della valutazione di appropriatezza e di qualità dell'assistenza, di valutazione dei fattori di rischio per la salute;
- Valutazione degli screening per patologia tumorale che la Regione ha avviato sul proprio territorio,
- Valutazione dell'influenza dei fattori prognostici sulla sopravvivenza per varie sedi tumorali.
- Analisi riferite a mappe georeferenziate, al fine di caratterizzare relazioni tra l'insorgenza di patologie tumorale ed elementi ambientali del territorio regionale.
- Valutazione degli andamenti demografici con particolare riguardo all'analisi delle cause di morte

Su proposta del Dipartimento o degli Organi accademici di cui il Dipartimento deve avvalersi, ai sensi dell' art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196. la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali – di seguito denominata Direzione – può autorizzare il Dipartimento a far operare presso strutture proprie della Direzione o di cui questa ne abbia la disponibilità studenti, dottorandi e assegnisti di ricerca. Il numero sarà concordato di volta in volta tra il soggetto ospitante e il soggetto proponente. Resta inteso che l'autorizzazione non genera alcun obbligo in capo alle parti in relazione alla stipulazione dei successivi atti applicativi e che il tirocinio formativo ai sensi dell' art.18 comma 1, lettera d) della legge 196, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Condizione essenziale procedimentale per la autorizzazione di cui sopra la dichiarazione liberatoria rilasciata in via generale dal Dipartimento in ordine alla assunzione in proprio di ogni responsabilità, ivi compreso l'infortunio in itinere, per eventi che riguardino i soggetti individuati e le attività che verranno a svolgere.

### **Art. 3: Svolgimento delle attività**

Fermo quanto in merito precisato nei successivi articoli del presente contratto in ordine all'esecuzione dello stesso, il Dipartimento si obbliga a svolgere le attività previste nel precedente articolo due in stretto rapporto con il Dirigente del Servizio IV della Direzione regionale sanità.

Per quanto sopra il Dipartimento è tenuto, a richiesta del Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali ed indipendentemente dalle verifiche di cui al successivo articolo 7, a trasmettere allo stesso reports riepilogativi delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti per gli effetti dell'art. 13 lettera d) del Regolamento di organizzazione.

Qualora il Dipartimento svolga la sua attività in sede regionale per motivi legati strettamente agli adempimenti contrattuali, la Direzione mette a disposizione, previa consultazione tra le parti contraenti e comunque nell'ambito delle disponibilità strumentali in possesso, la strumentazione adeguata.

### **Art. 4: Durata della convenzione.**

La presente convenzione ha durata di anni solari tre a decorrere dal giorno successivo alla data del presente atto.

#### **Art. 5: Piano attuativo**

Il Dipartimento entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto presenta – e parimenti entro trenta giorni dall'inizio del secondo anno solare - un documento programmatico da denominarsi piano attuativo che descrive le modalità esecutive delle attività previste all'art. 2, i tempi necessari alla loro realizzazione (piano attuativo) e gli obiettivi da raggiungere.

Il piano attuativo per essere operativo deve essere accettato dalle parti contraenti come sopra rappresentate con il Dirigente del Servizio IV della Direzione, sottoscritto in unico originale e depositato in atti.

L'esecuzione del piano attuativo è demandato ai Responsabili scientifici che fin da ora le parti concordamente designano nelle persone del prof. Francesco La Rosa per l'Università e della dott.ssa Paola Casucci per la Regione Umbria.

Il piano attuativo annuale indica le attività di Loro competenza.

#### **Art. 6: Finanziamento**

Le attività riferite alla presente Convenzione sono finanziate dalla Regione Umbria attraverso il cap. 2166 della Direzione Sanità e Servizi Sociali, mediante corrispettivo annuo di € 400.000,00 comprensivo di IVA (attualmente nella misura del 20%).

Il Dipartimento dichiara di conoscere ed accettare che modifiche dell'aliquota di imposta oltre il venti per cento che intervenissero nel corso della durata di contratto non gravano sulla Regione Umbria, ma sono riassorbite nella somma complessiva di €. 400.000,00 annua.

Il corrispettivo annuale è pagato nel corso dell'anno in due rate di pari entità. La prima rata è liquidata anticipatamente a seguito della sottoscrizione del piano attuativo, la seconda rata è liquidata previa acquisizione e valutazione positiva di un rendiconto tecnico finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti in relazione al piano attuativo annuale previsto nell'art.5, nonché sulle spese sostenute dal Dipartimento per la parte coperta da corrispettivo della Regione. Il rendiconto per la parte economica è costituito da elenco analitico con richiamo a documentazione giustificativa.

#### **Art. 7: Verifiche semestrali**

Approvato il piano attuativo, le parti contraenti in appositi incontri da effettuarsi entro sei mesi successivi all'approvazione esaminano lo stato delle attività e determinano, ove vi abbisogni, interventi o correttivi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano.

E' oggetto degli incontri in via prevalente l'analisi della destinazione ed utilizzo dato al contributo erogato dalla Regione in via di anticipazione.

#### **Art. 8: Risultati scientifici delle attività**

I risultati scientifici delle attività sono di proprietà della Regione Umbria. La brevettabilità di eventuali invenzioni o scoperte i cui oneri gravano sul presente contratto sono di proprietà in parti eguali di entrambe le parti contraenti.

I risultati delle attività, previo nullaosta del Servizio IV, possono essere pubblicati ma devono recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto all'interno delle attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale e in collaborazione e con il contributo scientifico del Dipartimento.

Eventuali diritti di autore seguono la disciplina di riparto di cui al primo comma.

#### **Art. 9: Adeguamenti dell'accordo.**

Eventuali adeguamenti dell'accordo, resi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni legislative o da nuove esigenze espresse dalle parti contraenti e non convenute nel presente atto, saranno concordati successivamente dalle parti stesse sempre che non comportino modifiche al valore economico del contratto. Tali adeguamenti concordati seguono la forma scritta dei piani attuativi di cui al precedente articolo 5.

**Art. 10: Trattamento dati.**

Il Dipartimento per l'esecuzione del presente contratto tratta i dati in forma anonima e ove occorra in forma aggregata e comunque nel rispetto del regolamento regionale emanato in materia a seguito della legge regionale n. 7 del 02.05.2006.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 i trattamenti eseguiti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto la Regione nomina il Prof. Francesco La Rosa responsabile esterno dei trattamenti ricompresi nell'accordo.

Il Dipartimento si obbliga ad utilizzare i dati come sopra acquisiti o quanti altri necessita acquisire per l'esecuzione della presente convenzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo sopra citato.

**Art. 11: Risoluzione dell'accordo.**

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire il programma o per gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione, facendo salvo il contributo già utilizzato in relazione agli stati di avanzamento del lavoro previsti nel Piano attuativo e restituendo l'eccedenza sulla base del rendiconto da rendere nella forma prevista dal terzo comma dell'art.6.

**Art. 12: Eventuale controversia**

Ciascuna parte risponderà in esclusiva degli atti dalla parte stessa posti in essere; per ogni controversia le parti nomineranno un collegio arbitrale di tre membri, uno per parte, e il terzo con funzioni di presidente, di nomina di comune accordo.

**Art. 13: Registrazione dell'atto.**

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1992 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.